

COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA

DOMARETTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE  
PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE  
E DELL'ASSETTO AMBIENTALE

(ai sensi della L.R. n.68 del 6 novembre 1978)

CAPITOLO I

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 1 - Per quanto concerne la conservazione del paesaggio, dei pascoli, delle acque, della flora e della fauna, oltre alle leggi che regolano le singole materie, valgono le norme contenute nel presente Regolamento.

Il Sindaco ha facoltà di intervenire con ordinanze da assumere ai sensi della Legge Comunale e Provinciale, in ogni caso di azione diretta a deteriorare l'ambiente.

Art. 2 - *In tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro la distanza di 100 m, da essi sono vietate le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio.*

*A tale divieto non sono tenuti coloro che operano nei boschi per motivi di lavoro.*

*Nel caso previsto dal comma precedente, gli interessati devono usare le necessarie cautele, usando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.*

Art. 3 - Particolare prudenza deve essere osservata dai fumatori ai quali è fatto severo obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano ben spenti prima di venire gettati al suolo, salvo risarcimento dei danni in caso di colpa.

Nei periodi di siccità, sentito il parere del Comando C.F.S., il Sindaco può emettere apposite ordinanze per proibire di fumare nei boschi.

Art. 4 - I proprietari dei terreni circostanti le borgate abitate (stagionalmente o stabilmente) sono obbligati a ripulire i medesimi da arbusti e sterpaglie per una distanza di almeno 30 metri dai fabbricati, procedere allo stralcio dell'erba ed alla successiva fienazione o rimozione dell'erba.

In caso di trascuranza da parte del proprietario o di chi per esso o di sua inadempienza nei termini già scrittogli dal Comune, il Sindaco farà compiere dette operazioni rivalendosi sul proprietario stesso, fermo restando la contravvenzione accertata.

Art. 5 - I veicoli trasportanti rifiuti, concime, stallatico, ecc. devono essere dotati di validi ripari atti ad impedire la caduta del materiale trasportato o lo spandimento dello stesso sulla pubblica via.

Chiunque faccia transitare per proprio conto materie che lascino facilmente tracce di detriti come letame, rottami, ghiaia, sabbia, ecc. ed ingombrino od imorattino strade e luoghi pubblici, dovrà prontamente provvedere a proprie spese al necessario sgombero o pulizia.

Art. 6 - E' vietato lo scarico ed il deposito anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere, lungo i corsi d'acqua, nei boschi, nei pascoli, lungo le strade e relative piazzuole ed ogni altro luogo, salvo nei luoghi designati con apposite indicazioni dell'Autorità Comunale.

Art. 7 - A tutela del proprio diritto di proprietà il conduttore del terreno è tenuto a disporre cartelli portanti la dicitura "PROPRIETA' PRIVATA" disposti secondo le modalità stabilite dal successivo Art. 20 e tali da descrivere il perimetro del terreno.

Tale segnaletica potrà essere posta in essere di comune accordo tra diversi proprietari finitimi ai margini della proprietà complessiva.

E' fatto divieto di entrare nei fondi privati per consumare pasti al sacco, per piantare tende, roulotte, salvo permesso del legittimo proprietario.

Art. 8 - Il Comune e la Comunità Montana possono individuare ed attrezzare aree idonee ad accogliere il turismo di massa e determinare appositi luoghi per l'esercizio del campeggio e la sosta delle roulotte, nella stretta osservanza delle misure consentite dal presente regolamento e per un periodo massimo di 24 ore.

Su domanda degli interessati il Sindaco può autorizzare il campeggio all'infuori dei luoghi a ciò destinati anche per un periodo superiore alle 24 ore, per tempo determinato.

Art. 9 - Al fine di evitare rumori molesti è vietato, tranne che nei centri abitati, sulle strade carrozzabili e nella loro immediata vicinanza, l'uso di radio, mangiadischi, musicassette e qualunque altro apparecchio o strumento sonoro. Tuttavia l'uso degli stessi ne è consentito purché il suono degli stessi sia percepibile in un raggio non superiore a 10 m.

Art. 10 - E' vietato compiere con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal Comune territorialmente competente o dalla Comunità Montana.

I sentieri di montagna e le mulattiere, nonché le strade forestali, sono considerate, al fine del presente Regolamento, percorsi fuoristrada.

E' vietato inoltre esercitare attività ricreative e sportive, con mezzi fuoristrada sulle strade interpoderali.

Sono esclusi dall'osservanza del divieto, i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle sistemazioni delle piste sciistiche, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nonché i veicoli in servizio statale.

L'esercizio dello sci d'erba è disciplinato ai sensi del 1° comma del presente articolo.

## CAPITOLO II

### TUTELA DELLA FAUNA

Art. 11 - Al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi naturali ed evitare la riduzione o l'estinzione di alcune specie della fauna superiore ed inferiore si applicano le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 12 - E' vietata l'uccisione e la cattura dei piccoli uccelli, con qualsiasi mezzo effettuata e la distruzione dei loro nidi; è altresì vietata l'uccisione e la cattura del riccio, della salamandra, del tritone, del gambero d'acqua dolce e del rospo.

E' parimenti vietato disturbare la fauna di qualsiasi dimensione, a qualunque ordine e specie appartenga.

E' severamente vietato il tiro al bersaglio con qualsiasi mezzo effettuato, tranne nei luoghi a ciò appositamente destinati.

Art. 13 - Nel territorio del Comune, dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo è vietata la cattura di tutte le specie del genere *Rana*; dal 1° marzo al 10 settembre è vietata la cattura di tutte le specie del genere *Helix* (chioccioline).

Nel restante periodo dell'anno la cattura delle rane adulte e chioccioline è consentita, a meno che non sia interdotta dal proprietario del fondo, per una quantità giornaliera non superiore a 12 capi per persona e per specie.

*E' vietata la cattura di chioccioline e rane durante la notte, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.*

E' tuttavia sempre ed in qualunque modo vietata la cattura di esemplari che non raggiungano almeno le seguenti dimensioni: rane lunghezza cm 10 fra capo e termine del corpo; chioccioline, guscio all'apertura di cm 3 di diametro.

Art. 14 - *E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Rufa, ed asportare uova, larve, bozzoli, adulti.*

*E' altresì vietato commerciare o vendere, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonché uova, larve bozzoli ed adulti di tale specie.*

*Le specie protette del gruppo formica Rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyetena.*

### CAPITOLO III

#### TUTELA DELLA FLORA MONTANA

Art. 15 - *Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932 n.772.*

Art. 16 - *Le specie floristiche a protezione assoluta di cui è proibita la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento sono riportate nell'elenco predisposto con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 6/11/1978 n.68 o, in mancanza, dei decreti 2/7/1975 n.2602 e n.3016 del 25/7/1975.*

Art. 17 - *Le specie floristiche a protezione limitata ed i relativi quantitativi di raccolta, sono riportati nell'apposito elenco predisposto dalla Comunità Montana ai sensi della L.R. 6/11/1978 n. 68.*

Art. 18 - *La raccolta di tutte le altre specie floristiche è limitata al quantitativo che si può tenere in una mano. La raccolta deve comunque avvenire senza estirpare le radici delle piante e senza arrecare danno alle colture.*

## CAPITOLO IV

## RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 19 - Su tutto il territorio della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca la libera raccolta dei funghi è consentita, almeno che non sia interdetta dal proprietario del fondo, esclusivamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato, secondo le modalità degli art. 20 e 21 del presente Regolamento.

Nessuna limitazione è posta al proprietario od al beneficiario del fondo per la raccolta dei funghi

Art. 20 - La raccolta dei funghi è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona, salvo divieto del proprietario del fondo espresso con l'apposizione di cartelli indicatori.

I cartelli recanti la scritta "Proprietà privata - Raccolta di funghi riservata" devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 3,00 e ad una distanza uno dall'altro tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili i due contigui. Tale segnaletica potrà essere posta in essere di comune accordo, tra diversi proprietari finitimi, ai margini della proprietà complessiva.

Art. 21 - Al fine di non alterare l'equilibrio biologico del sottobosco, è in ogni caso e da parte di chiunque, vietato il danneggiamento, la dispersione e la distruzione comunque attuata di funghi non mangerecci o ritenuti tali.

E' quindi vietato usare nella raccolta dei funghi rastrelli, uncini od altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno.

E' vietata la raccolta ed il commercio di funghi che non superino la grandezza naturale di una noce.

E' fatto obbligo al ricercatore di usare contenitori aperti ed aerati (cesti) e di eseguire la pulizia sommaria dei funghi sul luogo di raccolta.

Il Sindaco può autorizzare la raccolta di quantità maggiori ai cittadini residenti che esplicano attività agricola a titolo principale.

Sentito il Consiglio Comunale, il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare la raccolta di funghi in tutto, od in parte, del territorio del Comune, qualora ricorrano condizioni sfavorevoli di riproduzione, squilibri nell'ecosistema vegetale od altre motivate ragioni.

Art. 22 - Il prodotto del suolo, anche se spontaneo, deve ritenersi appartenente al proprietario del terreno che lo ha generato. Pertanto sulle proprietà segnalate a norma dell'art. 20 del presente Regolamento è vietato l'accesso, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Art. 23 - Sui beni comunali è consentita la raccolta giornaliera di frutti spontanei *nelle seguenti quantità e per ogni singolo raccoglitore:*

- Fragole	Kg. 1,00
- Lamponi	Kg. 1,00
- Mirtilli	Kg. 1,00
- More	Kg. 1,00
- Muschi	Kg. 0,300
- Ginepro	Kg. 0,200

*Il Sindaco può autorizzare la raccolta di quantitativi maggiori ai cittadini residenti che esplicano attività agricola a titolo principale.*

Art. 24 - L'utilizzazione dei beni comunali, oltre alle norme di legge ed a quelle contenute nel presente Regolamento, è sempre soggetta ad autorizzazione specifica da rilasciarsi dal Sindaco.

## CAPITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Chiunque intenda ottenere un permesso, licenza od autorizzazione di cui al presente Regolamento, deve tempestivamente presentare al Comune apposita domanda indirizzata al Sindaco, stesa su carta da bollo e corredata degli atti e documenti caso per caso descritti o comunque necessari ad indicare chiaramente l'oggetto della domanda.

Art. 26 - Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento i permessi, le licenze ed autorizzazioni il cui oggetto non risulti più rispondente allo scopo per cui sono stati rilasciati, o che risultino pregiudizievoli per l'equilibrio biologico.

Art. 27 - L'uso dei permessi, licenze ed autorizzazioni, di cui al presente Regolamento, non con forme allo scopo per cui sono stati rilasciati ed alle condizioni e modalità di esecuzioni prescritte, dà luogo, oltre che alla revoca, anche alla contestazione della contravvenzione.



## CAPITOLO VI

## VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28 - La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale del Corpo Forestale, alle Guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale ed alle Guardie giurate volontarie.

Le Guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18/6/1931 e prestare giuramento davanti al Pretore.

Su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, la Provincia, i Comuni e la Comunità Montana, dispongono mediante il personale di cui al primo comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 29.

Della segnalazione o denuncia, nonchè dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'Ente, dell'Associazione o delle persone da cui proviene. Chiunque può prenderne visione od estrarne copia, previo pagamento delle spese occorrenti.

Art. 29 - Per le violazioni dei divieti di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle previste dall'art. 6 si applicano le sanzioni amministrative da L. 10.000 a L. 1.000.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse.

Per le violazioni dei divieti di cui all'art. 6 il massimo delle sanzioni amministrative è elevato a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo delle remissione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva ogni azione penale, qualora prevista.

Le specie floreali ed animali, ed i prodotti del sottobosco, oggetto delle violazioni sono confiscate.

Art. 30 - Della violazione è redatto, a cura dei soggetti di cui al 1° comma dell'art. 28, apposito verbale.

Copia del verbale è consegnata immediatamente al trasgressore, ove ciò non sia possibile, notificata ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, a cura del Comune, nel cui territorio è avvenuta la violazione.

Il Sindaco, decorsi 30 giorni dalla consegna o dalla avvenuta notifica del verbale ed assunte sommarie informazioni, determina con ordinanza la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, fissando al trasgressore, per l'adempimento, il termine di trenta giorni, entro i quali può essere presentato ricorso al Presidente della Giunta Regionale.

Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, senza che sia stato presentato ricorso davanti al Presidente della Giunta Regionale, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del T.U. approvato con R.D. n. 639 del 14/4/1910, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Art. 31 - Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono introitate nel bilancio dei singoli Comuni che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Regolamento, dandone annualmente notizia alla Regione.

Art. 32 - Il presente Regolamento per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale entrerà in vigore dopo l'approvazione superiore e la susseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi, in conformità alla legge.